



"in servizio degli impiegati di Istituti
 "ed enti a carattere nazionale (e sot-
 "toposti quindi al controllo dell'Am-
 "ministrazione Centrale dello Stato)
 "devono ritenersi competenti per le
 "deliberazioni medesime gli organi or-
 "dinari, istituiti presso gli Istituti
 "ed enti predetti per il governo del
 "personale".

Di conseguenza ogni decisione in merito alla domanda di riassunzione di cui trattasi, compete al Consiglio di Amministrazione, che ha dato incarico alla Commissione del Personale di esaminare la posizione del sig. Caniglia.

La Commissione stessa, nelle sedute del 12 e 22 ottobre e.a. ha riaffermato il principio che le disposizioni previste dal R. D. L. 6 gennaio 1944, n. 9, e dal D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 301, e dal successivo D. L. L. 30 novembre 1945, n. 880 conferiscono al sig. Caniglia il diritto alla riassunzione in servizio ed alla successiva revisione